



CITTÀ DI TERMINI IMERESE

Provincia di Palermo

ORIGINALE

ORDINANZA DEL 2° Settore -Dirigente Pianificazione Territoriale ed Edilizia, Patrimonio e Protezione Civile
N. 188 DEL 29/05/2017

OGGETTO: PREVENZIONE INCENDI PERIODO ESTIVO

Quale autorità comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 della L. 24/02/1992 n. 225

- **Considerato** che a causa di incendi che possono svilupparsi per la presenza di sterpi ed arbusti, facili esche o strumenti di propagazione del fuoco, il territorio Comunale, durante la stagione estiva, può subire gravi danni con conseguenti pericoli per la pubblica incolumità;
- **Ritenuto** necessario, con l'approssimarsi di tale stagione, predisporre per tempo le misure atte a prevenire l'insorgere ed il diffondersi di incendi;
- **Vista** la legge 352/2000 "*Legge quadro in materia di incendi boschivi*";
- **Vista** l'ordinanza della presidenza del Consiglio dei Ministri n. 3606/2007 "*Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori della Regione Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della Regione Siciliana in relazione agli eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione*";
- **Atteso** che la sopracitata O.P.C.M., anche se riferita ad eventi specifici verificatesi nel corso dell'anno 2007, si ritiene attuale ed applicabile relativamente alle parti sulla prevenzione, previsione e mitigazione del rischio incendi;
- **Vista** la L.R. n. 16 del 06.04.1996, così come modificata con L.R. n. 14 del 14.04.2006, che prevede la prevenzione dei rischi incendi e la lotta contro gli incendi dei boschi e della varia vegetazione, nonché del patrimonio forestale pubblico e privato dei terreni siti nel territorio comunale, il tutto anche a garanzia dell'incolumità pubblica;
- **Vista** la L.R. n. 14 del 14/04/2006 di modifica ed integrazione alla L.R. 16/96;
- **Visti** gli artt. 423, 423-bis, 424, 425, 449 e 650 del C.P.;
- **Visto** l'art. 185 del D.Lgs. 152/2006 come modificato dall'art. 13 D.Lgs. 205/2010;
- **Viste** le ulteriori leggi vigenti in materia;
- **Vista** la legge 225/92;
- **Visto** il D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;
- **Ritenuta** urgente ed indifferibile l'emanazione di apposita ordinanza che fissi criteri uniformi per la prevenzione degli incendi nelle campagne;

ORDINA

1. I proprietari, gli inquilini e coloro che per qualsiasi titolo abbiano l'uso di terreni boschivi, agricoli e non, hanno l'obbligo di provvedere alla rimozione di ogni elemento e condizione che rappresentino pericolo



CITTÀ DI TERMINI IMERESE

Provincia di Palermo

per l'igiene e la pubblica incolumità; in particolare di procedere all'estirpazione di sterpaglie e cespugli nonché alla rimozione di quanto combustibile;

2. È vietato a chiunque accendere fuochi:
 - a. nei boschi ed in una fascia contigua di larghezza pari a 50 metri, qualunque sia la destinazione dei terreni della fascia stessa, salvo i casi espressamente previsti dal Regolamento Forestale;
 - b. nei boschi ed in una fascia contigua di larghezza pari a 200 metri, qualunque sia la destinazione dei terreni della fascia stessa, durante il periodo dal 15/06/2017 al 30/09/2017 gli abbruciamenti sono consentiti alle seguenti condizioni:
 - che le operazioni riguardino esclusivamente i residui ligno-cellulosici provenienti da tagli boschivi, interventi colturali, interventi fitosanitari, di potatura, ripulitura o da altri interventi agricoli e forestali;
 - che il rilascio, la triturazione, l'abbruciamento siano effettuati entro 250 metri dal luogo di produzione del materiale ligno-cellulosico;
 - che il materiale triturato e le ceneri siano reimpiegate nel ciclo colturale come sostanze concimanti o ammendanti tramite distribuzione e lo spessore del materiale distribuito non superi i 15 cm nel caso di triturazione e i 5 cm. nel caso di ceneri. La formazione di cumuli è consentita per il tempo strettamente necessario al reimpiego;
3. È espressamente vietata l'accensione di fuochi in presenza di vento intenso;
4. L'abbruciamento delle stoppie od altri residui vegetali, quando consentito, è regolato dalle seguenti condizioni:
 - che l'area dove avviene l'abbruciamento venga circondata da una fascia arata e comunque ripulita da ogni tipo di vegetazione di almeno 10 metri di larghezza;
 - le operazioni vengano condotte da un numero di persone adeguate a controllare l'intero perimetro, sotto la responsabilità di almeno una persona maggiorenne che controlli costantemente il fuoco, abbandonando la zona solo dopo essersi accertato del completo spegnimento;
 - la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata e non può avere una larghezza maggiore di metri 2,00 x 2,00 avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza della fiamma ed il fronte del bruciamento. È vietata l'accensione di più fuochi contemporaneamente nel fondo agricolo da parte dello stesso proprietario o conduttore;
 - l'abbruciamento dovrà svolgersi dall'alba alle ore 10:00 del mattino;
 - Resta fermo il divieto di bruciatura di detti materiali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarato dalla Regione Sicilia;
5. È vietata la combustione di materiali o sostanze diverse dagli scarti vegetali;
6. Il Comune, anche su segnalazione del Corpo forestale dello Stato, ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione di condizioni ed esigenze locali;
7. Chiunque intenda effettuare l'abbruciamento delle stoppie ed altri residui vegetali, è comunque tenuto alla preventiva comunicazione al Distaccamento dei Vigili del fuoco di Termini Imerese;
8. È vietato a chiunque abbandonare o gettare, anche da automezzi in transito, mozziconi accesi nelle aree esterne al centro urbano;
9. Ogni cittadino, anche turista o gitante deve attenersi alle prescrizioni su esposte e collaborare nelle attività di segnalazione ed intervento;



CITTÀ DI TERMINI IMERESE

Provincia di Palermo

10. Chiunque, trovandosi in presenza di un incendio boschivo e di vegetazione che minaccia abitazioni; deve darne immediato avviso tramite il **1515** al **CORPO FORESTALE DELLA REGIONE SICILIANA** o tramite il **115** ai **VIGILI DEL FUOCO**;
11. Le attività di prevenzione incendi di cui al punto 1. non dovranno comportare l'alterazione del suolo, consentita minimamente solo nel caso di formazione di piste tagliafuoco non inferiori a mt. 5,00, da effettuare lungo i confini con strade, sentieri ed edifici;
12. Alle attività di cui alla presente ordinanza si dovrà provvedere nel periodo tra il 15/06/2017 e il 30/06/2017 avendo cura di mantenere le condizioni del precedente punto 1., fino al 30/09/2017;
13. Fermo restando quanto previsto dalla normativa penale in materia, le violazioni alla presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria di somma variabile da €52,00 (cinquantadue/00) a € 253,00 (duecentocinquantequattro/00).
In caso di recidiva o di violazione effettuata in prossimità di boschi o di aree protette verrà applicata la sanzione pecuniaria massima.
La sanzione massima sarà applicata anche per ogni ettaro o sua frazione di terreno incendiato, così come previsto dall'art. 40, comma 3°, della L.R. 16/96 ivi comprese le aggravanti in caso di danno al soprassuolo.
La sanzione amministrativa verrà irrogata dal Sindaco, a seguito del verbale di accertamento della Polizia Municipale.
14. Il Comando della Polizia Municipale, il Corpo Forestale della Regione Siciliana, la Polizia di Stato, i Carabinieri e tutte le altre Forze di Polizia sono incaricati dall'esecuzione della presente ordinanza;
15. Ai sensi dell'art. 3 e 5 della legge n. 241/90 si comunica che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Aldo Neglia, Responsabile del IV Servizio – Protezione Civile del Comune di Termini Imerese.

DISPONE

Che alla presente ordinanza venga data ampia pubblicità attraverso la pubblicazione all'albo on line e sul sito internet del Comune www.comuneterminiimerese.pa.it e con ogni altro mezzo ritenuto idoneo.

La Polizia Municipale, e le Forze dell'Ordine sono incaricate di vigilare sull'esecuzione della presente ordinanza e dell'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR Sicilia sezione di Palermo, entro 60 (sessanta) giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all'albo on line del Comune.

Termini Imerese, li

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Dott. Girolamo Di Fazio

Il Responsabile dell'Istruttoria: Geom. Aldo Neglia